

**Edizione di giovedì 19 febbraio 2015**

## **IVA**

[L'Iva per le esportazioni di beni con vendita differita](#)

di **Marco Peirolo**

## **BILANCIO**

[Impatto dei nuovi principi OIC nella disciplina delle società di comodo](#)

di **Luca Caramaschi**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

[Personale all'estero: qual è la soluzione migliore?](#)

di **Nicola Fasano**

## **IMU E TRIBUTI LOCALI**

[Primi steps della riforma del Catasto: la Circolare n. 3](#)

di **Maria Paola Cattani**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

[Forma e struttura delle organizzazioni di volontariato](#)

di **Guido Martinelli**

## **BUSINESS ENGLISH**

[Commercialisti e avvocati: consigli sugli esami per certificare la conoscenza dell'inglese](#)

di **Stefano Maffei**

## IVA

---

### ***L'Iva per le esportazioni di beni con vendita differita***

di **Marco Peirola**

Se l'impresa che vende i beni all'estero intende trasferire la merce al di fuori dell'Unione europea utilizzando un **deposito nel Paese estero** in cui sono stabiliti i propri clienti, **già individuati**, è possibile ricorrere al **consignment stock**, oppure alla procedura dell'**esportazione "franco valuta"**.

Nel primo caso, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione si è in presenza di una **cessione a titolo oneroso** delle merci in uscita; cessione che, in virtù delle pattuizioni di cui al contratto in esame, è realizzata secondo un procedimento che **si perfezionerà solo in un secondo momento**, cioè all'atto del prelievo dei beni dal deposito.

In questa ipotesi, con il prelievo, si dà esecuzione alla compravendita da parte dell'acquirente al quale i beni sono stati **inviati e messi a sua disposizione** dal venditore; si realizzano, pertanto, i presupposti per qualificare l'operazione nell'ambito delle **cessioni all'esportazione non imponibili** Iva ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 58/2005).

L'operazione si articola nelle seguenti **fasi**:

- il cliente invia l'ordine di acquisto al fornitore italiano che consegna i beni all'estero presso un deposito del soggetto acquirente o, a seconda dei casi, di un soggetto terzo con accesso esclusivo da parte del cliente;
- l'esportazione delle merci spedite risulta dall'emissione della relativa bolletta doganale corredata da una fattura *pro forma*;
- all'atto del prelievo, l'acquirente emette un documento attestante le merci ritirate ai fini della definizione finanziaria dell'operazione;
- il fornitore italiano emette una fattura, in relazione ai beni prelevati, contenente le indicazioni dell'ordine, della bolletta doganale, della fattura *pro forma* e del documento rilasciato dal cliente al momento del prelievo.

Il secondo caso considerato ricorre, invece, quando i beni sono inviati al di fuori dell'Unione europea in regime "franco valuta", cioè senza trasferimento della proprietà, per essere successivamente ceduti al cliente non residente in virtù dell'**impegno contrattualmente vincolante** assunto *ab origine* dalle parti.

In pratica, la merce, ancorché stoccata in un deposito di proprietà dell'operatore nazionale o di cui, comunque, quest'ultimo ha la disponibilità in virtù, per esempio, del contratto di locazione

appositamente stipulato, risulta vincolato, sin dall'inizio, all'**esclusivo trasferimento in proprietà** nei confronti del cliente estero in relazione alle sue esigenze produttive/commerciali.

Nel presupposto che il fornitore italiano possa considerarsi, al momento del trasporto/spedizione, **obbligato a vendere** al cliente non residente i suddetti beni, è dato ritenere che, con il prelievo della merce dal deposito per la consegna al cliente, si dà esecuzione alla compravendita e si realizzano i presupposti per classificare l'operazione come **cessione all'esportazione, non imponibile** ex art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 94/2013).

Questa conclusione presuppone, come già affermato in giurisprudenza (Cass., 20 dicembre 2012, n. 23588), che sussista il **carattere definitivo dell'operazione**, sicché risulta essenziale, al fine di evitare iniziative fraudolente, la prova – il cui onere grava sul contribuente – che l'operazione, **fin dalla sua origine, e nella relativa rappresentazione documentale**, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all'estero.

Nel dettaglio, il collegamento tra i beni inviati all'estero in regime "franco valuta" (per specie, qualità e quantità) e quelli ceduti secondo gli accordi contrattuali può essere dimostrato mediante:

- l'annotazione in un **apposito registro**, tenuto ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, delle spedizioni dei beni all'estero, riportando per ciascuna annotazione gli **estremi del documento di esportazione**;
- l'indicazione nella **fattura di vendita**, emessa al momento della consegna dei beni all'acquirente, della corrispondente **annotazione del registro** relativa ai medesimi prodotti.

## BILANCIO

---

### ***Impatto dei nuovi principi OIC nella disciplina delle società di comodo***

di **Luca Caramaschi**

È oramai tempo di bilanci e, già in occasione della chiusura dei conti relativi all'esercizio 2014, assumono rilevanza i contenuti dei **principi contabili** che l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha **revisionato**, non senza rilevanti modifiche, nel corso dell'anno 2014. In particolar modo, la rivisitazione del principio contabile **OIC16** relativo alle **immobilizzazioni materiali**, avvenuta nel mese di agosto dello scorso anno, contiene spunti di riflessione che possono tornare utili per contrastare gli effetti di una disciplina che nel corso degli ultimi anni, in concomitanza con gli effetti della congiuntura economica negativa e della crisi del mercato immobiliare, ha messo seriamente in difficoltà le aziende che svolgono quale attività prevalente la gestione di unità immobiliari sia di carattere abitativo che strumentale.

Stiamo parlando della disciplina delle **società non operative** (o di comodo), recata dall'art. 30 della L. n. 724/1994 e che ci sta "accompagnando" da oltre 20 anni con problematiche applicative che in molti casi – stante l'assenza di specifiche esimenti – possono essere risolte solo perseguendo la tortuosa e preliminare via dell'interpello disapplicativo alla Direzione regionale delle entrate e, in molti casi, nella successiva fase contenziosa. Come è noto, l'originaria disciplina delle società non operative è stata più di recente, ad opera del D.L. n. 138/2011, affiancata dall'ulteriore fattispecie delle società in perdita sistemica, ma è proprio con riferimento alla prima situazione, quella che obbliga le **imprese che detengono elementi patrimoniali immobilizzati e crediti a sottoporsi al test di operatività** applicando agli stessi coefficienti di ricavo/reddittività legislativamente previsti, che i nuovi criteri introdotti nel principio **OIC16** possono essere d'aiuto per arginare gli effetti negativi nella disciplina medesima. Oltre alle **società di gestione immobiliare** citate in precedenza, anche molte **società che non svolgono più attività industriale o commerciale** si trovano spesso in difficoltà con la normativa delle società di comodo, in particolare nei casi in cui le stesse **detengono rilevanti entità di beni strumentali non più utilizzati**, come ad esempio gli immobili, poiché applicando le percentuali di operatività e di redditività previste dall'**art. 30 della L. n. 724/1994**, sono costrette a versare imposte sul reddito figurativo, in assenza di svolgimento di qualsivoglia attività essendo appunto l'unica volontà dei soci della società quella di liquidare il proprio patrimonio al fine di addivenire al suo scioglimento.

E' proprio in presenza di immobili, beni difficilmente liquidabili nell'attuale periodo di crisi del relativo comparto, che la situazione si complica: **nelle more delle attività di liquidazione**, infatti, caratterizzata dal **tentativo di vendere i beni strumentali non più utilizzati**, il liquidatore si trova a dover gestire alla fine di ciascun periodo d'imposta le problematiche recate dalla

disciplina delle società di comodo, che comportano la necessità di richiedere alla compagine sociale **risorse finanziarie per far fronte al pagamento di imposte determinate su un reddito fittizio** (che la norma definisce “figurativo”), non effettivamente conseguito.

E proprio il **cambio di classificazione** contabile dei predetti immobili dalla categoria delle immobilizzazioni a quella dell'attivo circolante che, legittimato dalla nuova versione del principio contabile **OIC16**, pare in grado di risolvere alcune situazioni rientranti nelle fattispecie sopra delineate. Tenendo comunque presente che con la [C.M. n. 25/E/2007 \(al paragrafo 3.2.2\)](#) l'Agenzia delle entrate ha rilevato che **l'esclusione degli immobili “merce”, iscritti tra l'attivo circolante, è condizionata al fatto che tale iscrizione corrisponda all'effettiva destinazione dell'immobile alla vendita**, e non all'investimento durevole e che in considerazione del **rischio** di contestazione da parte degli Uffici, la Circolare Assonime n. 43 del 25.07.2007 (al paragrafo 3) ha proposto l'ipotesi di considerare tra gli immobili produttivi di ricavi presunti – quanto meno in via prudenziale – anche gli immobili “merce” posseduti dalle società immobiliari ad oggetto misto temporaneamente locati.

Gli immobili, infatti, se classificati **tra le immobilizzazioni materiali**, producono in base alla normativa delle società di comodo **ricavi figurativi secondo percentuali che variano dal 6% al 4%** in funzione della tipologia catastale e dell'anzianità nel possesso del bene medesimo. In particolare:

- per gli immobili ad **uso ufficio** classificati nella categoria catastale A/10 la percentuale “ordinaria” del 6% viene ridotta al 5%;
- per gli immobili a **destinazione abitativa** acquisiti o **rivalutati** nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale “ordinaria” del 6% viene ridotta al 4%; a partire dal terzo esercizio successivo a quello dell'acquisizione o della rivalutazione, l'immobile torna a scontare l'aliquota ordinaria del 6%;
- per gli immobili **diversi** da A/10 e da quelli abitativi, percentuale “ordinaria” del 6%.

**In assenza di ricavi effettivi o comunque di importo inferiore a quelli figurativi** determinati applicando i predetti coefficienti alla media triennale dei valori dei predetti immobili si produce la declaratoria di società di comodo, con tutti i problemi connessi. Il primo tra tutti, quello di dover corrispondere **imposte su un reddito calcolato**, sempre con riferimento agli immobili, con percentuali che vanno dal 4,75% al 4% o al 3% a seconda dei casi, **percentuali applicate al costo fiscalmente riconosciuto** degli stessi immobili.

Per evitare il verificarsi di una tale situazione si poteva in passato ipotizzare uno **spostamento contabile** degli immobili dalle immobilizzazioni materiali alle rimanenze, considerando che gli immobili classificati tra le rimanenze non vanno considerati nel test di operatività. Tale procedura contabile era **avversata**, tuttavia, dal contenuto della versione in **bozza** del nuovo principio contabile **OIC16**, secondo la quale i beni strumentali non più utilizzati e destinati alla vendita dovevano restare classificati tra le immobilizzazioni, il che avrebbe provocato il perdurare dello status di società di comodo per tutti i soggetti interessati a questo problema.

Interviene invece un radicale cambio di orientamento nella **versione definitivamente approvata** del documento, nella quale viene avallata la scelta dello spostamento contabile dei beni immobili strumentali non più utilizzati, dall'attivo immobilizzato a quello circolante. Nel **par.72 del nuovo principio OIC16** infatti si afferma esplicitamente che ***“Le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate alla alienazione sono riclassificate nell'attivo circolante.”***.

Tale **riclassificazione**, pertanto, eseguibile dal bilancio dell'esercizio 2014 (ma soluzione analoga era rinvenibile anche nel “vecchio” OIC16), permetterà quindi di **non sottoporre più questi cespiti al test di operatività**, superando il problema dello status di comodo.

Occorre poi tenere presente che se tali beni sono stati classificati dell'attivo immobilizzato negli anni precedenti (e sempre in assenza di ricavi effettivi) **potrebbe essere che, calcolando il valore medio triennale, si rientri comunque nello status di comodo**, ma va segnalato che, poiché il **reddito figurativo** (non i ricavi figurativi) viene **calcolato solo con riferimento ai beni esistenti alla fine dell'esercizio** (e non come media triennale), lo spostamento degli immobili a rimanenza nel 2014 permetta di non avere alcun reddito figurativo, pur restando società di comodo. In tale ultima situazione **si producono le altre penalizzazioni** che derivano dall'essere “di comodo”, come ad esempio il blocco nella compensazione orizzontale, nel rimborso o nella cedibilità del credito Iva. Resta comunque il fatto che **non si genera alcun reddito minimo figurativo** e, quindi, non si versano imposte su imponibili figurativi e non reali.

Va, infine, segnalato che il nuovo principio contabile OIC16 afferma che **l'iscrizione a rimanenza** tra i beni-merce degli immobili in precedenza classificati tra le immobilizzazioni va **effettuata valutando gli stessi al minor dato tra il valore recuperabile tramite l'alienazione ed il valore netto contabile**, cioè il valore di acquisto originario dedotti i fondi di ammortamento.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Personale all'estero: qual è la soluzione migliore?***

di **Nicola Fasano**

Le aziende che hanno necessità di inviare personale all'estero, si trovano spesso di fronte all'amletico dubbio su quale sia la **formula migliore** che riesca a **contemperare** le diverse esigenze **contrattuali, fiscali e previdenziali**.

Purtroppo, come sempre, non c'è una risposta univoca e **dipende dai casi**. Le soluzioni più utilizzate, in linea di principio, sono quelle della **trasferta**, del **distacco** o della c.d. "**localizzazione**" (ossia assunzione direttamente presso la consociata estera).

La **trasferta** è un istituto utilizzato soprattutto per **esigenze contingenti** nel senso che dovrebbe presupporre l'esigenza del datore di lavoro di inviare personale all'estero per **brevi periodi**: tipico caso potrebbe essere quello dei manutentori. Il rapporto di lavoro **resta fra due soggetti** (azienda e dipendente) e la durata non dovrebbe essere molto prolungata, fermo restando che, in verità, **non esiste alcuna norma** che preveda un **termine massimo** della durata della trasferta. Tuttavia si è soliti fare riferimento alla **soglia dei sei mesi**, perché superato tale orizzonte temporale, potrebbe essere **più conveniente** implementare un **distacco** "guadagnando" così l'applicazione delle **retribuzioni convenzionali** di cui all'articolo 51, co. 8-bis, Tuir (generalmente più favorevoli rispetto alla tassazione analitica regolata dai precedenti commi del medesimo articolo 51, Tuir) che richiedono, fra l'altro, il soggiorno all'estero per un **periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi**. In caso di **trasferta**, in particolare, trovano applicazione le disposizioni di cui **all'articolo 51, comma 5, Tuir**. La trasferta, inoltre, in linea di principio, non dovrebbe comportare **alcun riaddebito intercompany**, posto che beneficia della prestazione lavorativa lo stesso datore di lavoro che procede all'invio.

Completamente differente è invece l'ottica del **distacco internazionale**, istituto **molto utilizzato** nella prassi delle aziende che operano in ambito internazionale, ma che non è disciplinato compiutamente da alcuna disposizione specifica. Il distacco, a cui si ricorre per **esigenze meno estemporanee** rispetto alla trasferta, comporta **"l'allargamento" del rapporto di lavoro a un terzo soggetto, la società distaccataria** presso cui il dipendente distaccato, per un predeterminato periodo di tempo, presta la propria attività lavorativa in quanto inviato dall'originario datore di lavoro (distaccante). In questo caso è opportuno fare molta attenzione **all'aspetto contrattuale** in quanto si deve redigere:

- **un accordo fra le società** interessate in cui vengono regolati anche eventuali (e molto comuni) processi di **riaddebito** dei costi, soprattutto quando il distaccante continua a retribuire in tutto o in parte il dipendente, che presta tuttavia la propria attività presso



- la **distaccataria, solitamente vera beneficiaria della prestazione lavorativa;**
- un **contratto di distacco** fra l'originario **datore di lavoro e il dipendente** in cui quest'ultimo presta il consenso all'invio all'estero e vengono definite tutte le **questioni attinenti il rapporto di lavoro** (aspetti economici, temporali ecc.)

Dal versante italiano, i maggiori **vantaggi** offerti dal distacco si hanno sotto il **profilo fiscale** potendosi applicare, se il dipendente continua ad essere fiscalmente residente in Italia, le **retribuzioni convenzionali** di cui all'art. 51, co. 8-*bis*, Tuir e sotto il **profilo previdenziale** poiché, grazie al distacco, se il dipendente è inviato in Paesi UE, dello Spazio economico europeo, in Svizzera o in Stati previdenzialmente convenzionati con l'Italia, questi continuerà, entro determinati limiti di tempo, **a essere iscritto solo alla previdenza italiana** in deroga al principio generale secondo cui i contributi vanno assolti nello Stato in cui è svolta l'attività lavorativa. Dal punto di vista previdenziale, tuttavia, **restano notevoli criticità** in casi di invio in Paesi extraUE non convenzionati (come per es. India e Cina) in quanto **il dipendente (e l'azienda) dovrà continuare a contribuire (anche) in Italia** (secondo quanto stabilito dalla L. n. 398/1987).

Alla **localizzazione**, infine, si ricorre quando vi sono **esigenze "più stabili"** nel Paese estero e, solitamente, dopo qualche anno di distacco del lavoratore, che è in tal modo stato testato dall'azienda. In tal caso, evidentemente, si ha un **rapporto di lavoro a tutti gli effetti di diritto estero** che, sotto il profilo fiscale, qualora il dipendente resti fiscalmente residente in Italia, **non precluderebbe comunque l'applicazione delle retribuzioni convenzionali** determinate dallo stesso dipendente in dichiarazione, mancando un sostituto di imposta italiano. Dal punto di vista **previdenziale**, invece, restano evidenti criticità legate da un lato al fatto che, se non si tratta di Paesi extraUE, con la localizzazione viene **"spezzata" la continuità contributiva del dipendente** (a cui si potrà ovviare ricorrendo all'istituto della **totalizzazione**) e dall'altro al fatto che se il dipendente è destinato a lavorare in Paesi extra-UE, trova applicazione la **doppia contribuzione** (nel Paese estero e in Italia) in forza di quanto previsto dalla citata L. n. 398/1987.

In tutte le ipotesi sopra menzionate, infine, potrebbero porsi problemi legati alla **doppia imposizione fiscale** nello Stato di residenza del lavoratore e in quello di svolgimento dell'attività lavorativa, che saranno oggetto di approfondimento in un prossimo intervento.



## IMU E TRIBUTI LOCALI

---

### ***Primi steps della riforma del Catasto: la Circolare n. 3***

di **Maria Paola Cattani**

Con la [Circolare n. 3](#) dell'Agenzia delle entrate, pubblicata ieri, vengono fornite le prime indicazioni operative sulle **nuove commissioni censuarie**, sull'insediamento e sulle funzioni delle medesime, incaricate della rideterminazione delle tariffe d'estimo del Catasto e recentemente riordinate dal **D. Lgs. n. 198/2014** pubblicato nella **G.U. n. 9 del 15.01.2015**, in attuazione della Legge delega n. 23/2014.

Si ricorda che la revisione della composizione e del funzionamento delle commissioni censuarie fa parte del più ampio intervento di **completa revisione della disciplina del sistema estimativo del Catasto**, iniziata appunto con la Legge n. 23/2014.

La riforma si fonda su sei principi cardine:

1. **Nuove rendite catastali**, calcolate da un algoritmo che assume come base i valori di locazione annui OMI;
2. **Valore patrimoniale legato al valore di mercato** reale degli immobili, anch'esso corretto per una serie di coefficienti;
3. **Federalismo catastale**, basato su un attivo coinvolgimento dei Comuni;
4. Revisione degli **immobili storici**, il cui valore tenga conto anche dell'eventuale sfruttamento commerciale degli stessi;
5. Possibilità di **stime dirette**, nei casi in cui l'applicazione degli algoritmi non possa essere automatica ed, appunto,
6. **Nuove commissioni censuarie**, cui vengono assegnate specifiche competenze nell'ambito della revisione del sistema estimativo.

La Circolare in esame ripercorre le previsioni del decreto sulle nuove commissioni, evidenziandone gli elementi di novità e fornendo le prime linee di indirizzo, in relazione ad attribuzioni, composizione, requisiti, modalità di nomina e di funzionamento.

Rimane in vigore la **suddivisione tra commissione centrale, con sede a Roma, e commissioni provinciali**, il cui numero viene aumentato a **106**. L'attuale articolazione in **due sezioni**, rispettivamente competenti per il **catasto terreni** e per il **catasto edilizio urbano**, viene integrata da una **terza sezione** specializzata in **riforma del sistema estimativo**.

Rispetto alle **competenze** previste dal sistema previgente, le commissioni censuarie **locali** rimangono incaricate della **formazione, revisione e conservazione del catasto** terreni e del catasto edilizio urbano; la commissione **centrale** della **ratifica** e del **controllo** delle operazioni

delle commissioni provinciali, nonché di decidere sui **ricorsi contro le decisioni** delle commissioni locali, i quali, in virtù del nuovo decreto, potranno essere **ora promossi anche dai Comuni e dalle organizzazioni operanti nel settore immobiliare**.

Ad integrazione di tali funzioni, il decreto prevede che le commissioni provinciali provvedano anche alla **validazione delle funzioni statistiche**, finalizzate appunto alla revisione del sistema estimativo, e che la commissione centrale, a sezioni unite, validi i **saggi di redditività media** determinati dall'Agenzia.

Per perseguire questi scopi, le **Commissioni censuarie provinciali** potranno essere convocate a **sezioni unite o a sezione semplice** e saranno composte da **sei membri per ogni sezione** (con relativi supplenti), ai quali spetterà **esclusivamente il rimborso per le spese** di viaggio e di soggiorno.

I componenti delle commissioni saranno **selezionati dal Presidente del Tribunale** competente territorialmente, scegliendo da tre elenchi di **nominativi forniti**, in numero doppio rispetto a quelli da nominare, rispettivamente, dagli **Uffici territoriali** dell'Agenzia delle Entrate, dall'**Anci** e dal **Prefetto**, a seguito di richiesta scritta di provvedere in tal senso, inviata tramite pec, da parte della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.

Precisamente, due membri dovranno provenire dall'elenco fornito dall'Agenzia delle entrate, uno dalla lista presentata dall'Anci e tre dagli esperti indicati dal Prefetto, il quale proporrà nominativi di iscritti agli Ordini Professionali ed alle Associazioni di categoria del settore immobiliare. Sarà invece a cura del Presidente stesso del tribunale, la nomina del **Presidente della commissione**, scelto **tra magistrati ordinari o amministrativi**, o tra i Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali, diverse da quella competente.

Il procedimento, una volta avviato, dovrebbe terminare in novanta giorni: **sessanta giorni** sono infatti concessi **per la presentazione degli elenchi**, a seguito della ricezione dei quali il Presidente del tribunale dovrà procedere alla **scelta nel termine di trenta giorni**, comunicando poi l'elenco definitivo al Direttore regionale, competente della nomina. Sarà sempre su segnalazione del Direttore regionale dell'Agenzia che il Presidente del **tribunale potrà disporre lo scioglimento** delle commissioni censuarie locali e il rinnovo della totalità dei relativi membri, laddove le stesse non si riuniscano o non deliberino nei termini previsti.

La **Commissione censuaria centrale**, sempre articolata in tre sezioni, sarà invece composta da **venticinque membri** (di cui **quattro di diritto**, che sono i Direttori, rispettivamente, dell'Agenzia, del Catasto, dell'OMI e della Pubblicità Immobiliare e Affari Legali) **presieduti da un magistrato di Cassazione**. E' previsto che facciano parte di tutte le sezioni un **ingegnere dirigente** dell'Agenzia, un **magistrato ordinario**, uno **amministrativo** ed **due componenti dell'ANCI**. Per ogni singola sezione, invece, è prevista la presenza di un **docente universitario di estimo rurale** (per la sezione terreni), di **estimo urbano** (per la sezione urbana) e di **statistica ed econometria** (per la sezione di riforma), proposti dal Ministero dell'istruzione.

La **nomina** dei componenti effettivi e supplenti, al termine del procedimento di designazione avviato su impulso del Direttore dell'Agenzia, è effettuata con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**.

Il Decreto legislativo individua specificamente anche i requisiti per la nomina a componente effettivo e supplente delle commissioni censuarie, i motivi di incompatibilità e le cause di decadenza dall'incarico, con la specifica previsione che il componente di una commissione censuaria non possa far parte di altre commissioni censuarie. La durata degli incarichi è prevista in **cinque anni** dal relativo insediamento, **senza** possibilità di **rinnovo**.

**L'insediamento dei nuovi organismi**, tuttavia, non sarà immediato: per espressa disposizione normativa, infatti, le nuove commissioni saranno insediate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, **entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto n. 198/2014** e, pertanto, entro la fine di gennaio dell'anno prossimo. Nel frattempo, continueranno ad operare le commissioni, secondo l'assetto previgente.

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### **Forma e struttura delle organizzazioni di volontariato**

di **Guido Martinelli**

---

*Continua la rubrica dedicata agli enti non commerciali: nei numeri precedenti abbiamo analizzato le associazioni di promozione sociale, soffermandoci sugli [aspetti civilistici](#) e sui [profili di responsabilità](#) di coloro che agiscono in nome e per conto delle associazioni. Oggi seguiamo l'approfondimento esaminando le forme e le strutture più frequentemente riscontrabili nelle associazioni di volontariato.*

---

Dopo aver in sintesi delineato gli aspetti costitutivi delle associazioni di promozione sociale, dedichiamo ora l'analisi all'altro grande contenitore del non profit italiano: le associazioni di volontariato.

**La legge quadro n. 266 dell'11.08.1991** ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la figura delle organizzazioni di volontariato, principalmente caratterizzate dalla finalità solidaristica e dalla prevalenza delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.

Principalmente la disciplina ha posto la sua attenzione sulla figura del volontariato e su quella del sodalizio che ne organizza l'attività. Dopo un generico riconoscimento al valore sociale del volontariato, l'art. 2 della norma in esame ne disegna i contorni.

Gli enti che intendono qualificarsi organizzazioni di volontariato devono necessariamente rispettare i vincoli formali e sostanziali imposti dalla citata L. n. 266/1991 e dalle relative leggi regionali di attuazione.

Il comma 1 dell'art. 2 della L. n. 266/1991 definisce l'**"attività di volontariato"** come quella **prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza scopo di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà**. Il seguente comma 2 specifica che **l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere solo rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse**. È, inoltre, **incompatibile** con la qualità di volontario qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con **ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale** con l'organizzazione di appartenenza.

Il Legislatore ha statuito che possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei propri fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

A fronte di tale virtuale libertà di forma, le organizzazioni trovano un limite naturale nel costituirsi come società di persone ovvero di capitali. Questo in virtù dell'art. 2247 Cod. Civ., il quale prevede, come finalità essenziale del contratto di società, *“l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili”*.

Sul punto, è intervenuto il Ministero delle Finanze (Circolare n. 3 del 25.02.1992) confermando che *“la compatibilità con lo scopo solidaristico, la previsione di criteri di escludibilità degli aderenti e, soprattutto, la necessità dell'assenza di fini di lucro rende **impossibile per le organizzazioni di volontariato ... la costituzione in forma societaria**”* e chiarendo che l'esclusione riguarda **anche le società cooperative**, in quanto *“dalla partecipazione (...) i soci traggono comunque una utilità incompatibile con le finalità solidaristiche della legge n. 266?”*.

**Ne deriva, pertanto, che l'unico ente collettivo di fatto ammesso a costituirsi sotto forma di organizzazione di volontariato è l'associazione, riconosciuta o non.**

Il comma 3 dell'art. 3 della L. n. 266/1991 stabilisce, poi, che lo statuto o gli accordi degli aderenti debbano espressamente contenere specifiche clausole.

Tra le **disposizioni statutarie** devono emergere espressamente i seguenti elementi: l'assenza di fini di lucro; la democraticità della struttura; l'elettività e la gratuità delle cariche associative; la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti; l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti; infine il rispetto degli obblighi di devoluzione ai sensi dell'art. 5, comma 4, L. n. 266/1991.

**L'adeguamento di ogni associazione di volontariato alle prescrizioni normative in merito al contenuto delle disposizioni statutarie, costituisce un presupposto indispensabile e indefettibile per l'iscrizione nei registri regionali e provinciali del volontariato.** Una ristretta elaborazione giurisprudenziale ha ammesso che tale adeguamento non costituisce un limite assoluto e rigoroso per l'autonomia contrattuale dei soci aderenti; secondo la stessa pronuncia difatti ai fini dell'iscrizione nei relativi albi, le associazioni devono regolarsi con statuti le cui disposizioni non siano “incompatibili” sul piano sostanziale con i principi della legge stessa. Ciò in sostanza può consentire delle divergenze di carattere formale, in ragione del fatto che alcuni requisiti richiesti, ad esempio quello della “democraticità” della struttura, presentano ampi margini di interpretazione e di applicazione.

Il comma 4 dell'art. 3 della L. n. 266/1991 stabilisce che le organizzazioni di volontariato, nei limiti necessari per il loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività, possano anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, purché “non associati”.

Al fine di tutelare i volontari, il legislatore ha previsto l'obbligo di assicurare la loro attività contro infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi. Le modalità operative, relative all'obbligo di assicurazione, sono state fissate con decreto che dispone che le assicurazioni possono essere stipulate in forma collettiva ovvero in forma numerica e le organizzazioni sono obbligate a tenere il registro dei volontari "attivi". È di fondamentale importanza, infine, osservare che **la legge quadro non ha indicato particolari ed esclusivi settori di intervento** (come invece è previsto per le Onlus nel comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997), lasciando in tal senso ampia libertà alle Regioni e alle Province autonome in fase di attuazione della normativa nazionale.

## BUSINESS ENGLISH

---

# ***Commercialisti e avvocati: consigli sugli esami per certificare la conoscenza dell'inglese***

di **Stefano Maffei**

Spesso commercialisti e avvocati mi chiedono se esistano **esami e test** specifici – magari riconosciuti internazionalmente – per **certificare la propria conoscenza dell'inglese legale e commerciale**.

Prima di citarli, mi sento di mettervi in guardia da una convinzione piuttosto diffusa, ossia quella che il miglioramento dell'inglese passi necessariamente dallo studio del *general english*. Non è così: specialmente in età adulta, purtroppo, **migliorare l'inglese 'generale' è piuttosto difficile** (a meno di avere la possibilità di spendere **periodi all'estero**), mentre corsi specifici di inglese tecnico consentono di compiere significativi salti di qualità. La ragione è duplice. In primo luogo, i temi professionali appassionano di più (un operatore sanitario può anche avere una pessima pronuncia, ma è importante sappia interagire con il paziente sulle tipiche domande/risposte relative al suo stato di salute). In secondo luogo, le competenze lavorative richiedono spesso semplici **modelli** (di contratti, e-mail, clausole) che possono poi, se imparati a dovere, essere replicati innumerevoli volte.

Se avete poco tempo, **evitate quindi di perderlo con inutili corsi di General English** e puntate tutto su corsi di **inglese legale e commerciale** che vi insegnino, tra le altre cose, a scrivere e-mail eleganti e accurate a clienti e colleghi stranieri, su temi professionali.

L'esercizio migliore resta quello di **imparare a descrivere se stessi** (formazione, lavoro, e la propria giornata lavorativa tipica), magari attraverso la redazione di un **profilo LinkedIn** completo in lingua inglese (il che non guasta anche sotto il profilo della *online reputation*). Questo esercizio, tra l'altro, vi aiuterà anche a presentarvi nel contesto di meeting, conferenze con clienti e colleghi stranieri oppure in occasione di **viaggi studio** all'estero.

Passando ai **certificati**, mi limiterò a citarne due di Cambridge, gli unici per cui davvero vale la pena, a mio avviso, di impegnarsi.

Il test specifico per i **commercialisti** in materia di **inglese finanziario** è l'**ICFE** (*International Certificate in Financial English*) noto anche come *Cambridge English: Financial*. L'ICFE mira a sostenere le competenze linguistiche necessarie per una carriera nel settore della contabilità e della finanza internazionali. Affronta, tra le altre cose, la terminologia su bilanci, *auditing* (la **revisione contabile**) *banking* e *bankruptcy* (il **diritto fallimentare**).



Per **avvocati, magistrati e notai** il certificato più prestigioso è l'**ILEC** (*International Legal English Certificate*) il cui *syllabus* contiene temi quali *employment law* (il **diritto del lavoro**), *corporate law, contracts* e *intellectual property* (il **diritto industriale**).

Mi raccomando: non esitate a scrivermi se siete interessati ai volumi specifici per la preparazione ai test.

Per iscrivervi ai corsi EFLIT in Italia e al **nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (30 agosto-5 settembre 2015) visitate il sito [www.eflit.it](http://www.eflit.it)